



Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "SARDEGNA 2050 APS" (sigla S2050), con sede legale nel territorio della Regione Sardegna e, in particolare, presso il domicilio del Presidente in carica, ratificata dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista e apolitico e non persegue finalità di lucro. L'Associazione ha struttura e contenuti democratici ed è in ogni caso regolamentata dalle norme vigenti in materia di Associazioni.

L'Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e della normativa in materia di promozione sociale, del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS" O DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

L'Associazione dovrà, a partire da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni pubbliche.

Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla L. 383/2000.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.



Associazione di Promozione Sociale

ART. 4 - FINALITÀ

L'Associazione S2050 (di seguito solo "Associazione") è autonoma e si conforma, ai sensi della L. 383/2000, ai principi di democraticità e di eguaglianza dei diritti di tutti i soci, di elettività e gratuità delle cariche.

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione non persegue scopo di lucro e svolge la sua attività sociale a vantaggio degli associati e di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo generale dell'Associazione è realizzare e promuovere le condizioni e azioni definite nel Manifesto Sardegna 2050 (di seguito solo "Manifesto") e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di raggiungere lo scopo generale, l'Associazione si propone di perseguire e gestire attività culturali, di interesse economico sociale, editoriale e di promozione e diffusione dell'innovazione sostenibile sul fronte dello sviluppo economico. Più precisamente:

- I. costituire un punto di riferimento per le associazioni, le organizzazioni e i singoli, impegnati sul fronte dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile della Sardegna;
- II. proporre percorsi per organizzare dal basso e sul territorio la Sardegna del 2050, attraverso l'utilizzo di studi, pubblicazioni, seminari, incontri tematici, riunioni e piattaforme di condivisione in rete;
- III. elaborare, in modo condiviso e attraverso processi inclusivi, programmi innovativi per il governo della Sardegna, come risultato complessivo del processo di sviluppo definito col Manifesto;
- IV. dare vita ad un Think and action tank indipendente, no-profit, nel quale i soci possano coinvolgere gruppi di esperti, specialisti in varie materie, che, con incontri strutturati, attraverso metodi partecipativi e di disegno di traiettorie di sviluppo futuro, cooperino con le loro competenze all'analisi e alla soluzione di problemi identificati prioritari dall'Associazione, con l'obiettivo di raccogliere, elaborare, condividere e pubblicare dati ed analisi per sviluppare processi innovativi, crescita economica e sviluppo umano sia nei paesi maturi che in quelli in via di sviluppo e di realizzare attività e azioni sui territori coerenti con tali analisi;
- V. assistere gli organi di governo nella comprensione della natura della nuova economia innovativa e identificare le politiche pubbliche necessarie per guidare l'innovazione, lo sviluppo della produttività e la crescita economica e sociale della Sardegna;
- VI. svolgere ogni altra attività, non compresa nei punti che precedono, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento delle proprie finalità associative.
- VII. Al fine di perseguire i propri fini statuari l'Associazione si riserva la possibilità sin da ora di fare domanda di iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla Regione Sardegna o da qualsiasi altra Regione Italiana. L'Associazione si riserva altresì di costituire in Italia e all'Estero delegazioni e/o uffici che svolgano attività strumentale e/o accessoria alle finalità statuarie al fine di poter sviluppare e incrementare la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alle azioni dell'Associazione.



Associazione di Promozione Sociale

ART. 5 - ATTIVITÀ

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, in maniera esplicativa e non esaustiva, l'Associazione può promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, eventi, manifestazioni, convegni, stages, premi, attività formative e di aggiornamento professionale che hanno ad oggetto materie e tematiche rilevanti rispetto alle finalità perseguite. Inoltre partecipa ad essi con i propri soci, se questi sono promossi ed organizzati da altre Associazioni, Enti pubblici e privati. L'Associazione può compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali e si riserva di stipulare accordi e/o contratti con professionisti esterni la cui attività sia necessaria per lo svolgimento delle azioni sopramenzionate nel rispetto dei limiti di legge. Inoltre l'Associazione può compiere tutti gli atti e altresì stipulare contratti necessari ed utili alla realizzazione dei propri scopi e in ogni caso direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, nei limiti dei propri scopi non di lucro e di quelli previsti dalle leggi vigenti, può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi e risorse finanziarie pubbliche e private e ogni atto ed operazione finanziaria, in proprio o mediante convenzione. I fondi in qualunque modo raccolti sono destinati esclusivamente per la realizzazione dei fini sociali. E' espressamente vietato ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle attività.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

L'Associazione può aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati.

Nello svolgimento delle attività sociali l'Associazione, per quanto qui non previsto, si attiene alle regole stabilite nel Regolamento.

ART. 6 - REGOLAMENTO

Al fine di perseguire tali obiettivi, il Consiglio Direttivo si impegna a redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

In particolare, il Regolamento stabilisce regole uniformi e di dettaglio su aspetti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modalità di svolgimento della propria azione e dei singoli progetti, modalità di coinvolgimento dei soci, procedura di adesione, obblighi di comunicazione ai soci e rimborsi a loro dovuti.

Il Regolamento trova applicazione per ogni aspetto non disciplinato dal Presente Statuto salvi i vincoli di legge applicabili. Laddove vi sia conflitto tra le regole previste nello Statuto e quelle previste nel Regolamento, prevalgono le regole previste nello Statuto.



Associazione di Promozione Sociale

Il testo del Regolamento vigente è sempre trasmesso al socio che abbia richiesto di aderire all'Associazione affinché possa prenderne conoscenza prima dell'adesione ed è reso sempre disponibile agli associati che chiedano di prenderne visione.

ART. 7 - SOCI E MODALITÀ DI ADESIONE

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro di maggiore età, uomini e donne, Società, Ente o Associazione dotata o meno di personalità giuridica, che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione e si riconoscano negli articoli del presente Statuto, nel Manifesto, nel Regolamento interno e nelle decisioni prese dai suoi organi sociali e che intendono prestare la loro opera, dedicando una parte del loro tempo, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

Possono aderire all'Associazione altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale aderenti.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Il socio mantiene un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi e si astiene da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Sono previste quattro categorie di soci:

- Soci Fondatori, che hanno partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione
- Soci Ordinari, che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea
- Soci Collettivi, ovvero associazioni, organizzazioni, gruppi o enti che chiedono di aderire e condividono gli obiettivi statutarî;
- Soci Sostenitori, che sovvenzionano l'Associazione con le modalità specificate nel Regolamento.

Al fine di aderire all'Associazione gli aspiranti soci presentano domanda scritta, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Reg UE 679/2016, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

La domanda è corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali. La procedura di adesione di ogni nuovo socio per ogni aspetto qui non previsto è regolata dal Regolamento.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato



Associazione di Promozione Sociale

entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'Associazione da parte degli associati avvengono nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di Associazione di promozione sociale.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati o assumere lavoratori dipendenti.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'Associazione valorizza al proprio interno tutti i soci, tenendo conto delle rispettive personalità, esperienze anche professionali, doti morali e civiche, nel rispetto delle relazioni, inteso come criterio aggiuntivo alla rappresentanza elettiva.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, maggiore di età ed in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto:

- di elettorato attivo e passivo;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipazione libera alle iniziative associative
- secondo disciplina uniforme, statutaria e regolamentare, alle prerogative di cui al presente Statuto e alla fruizione dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle provvidenze attuate dall'Associazione
- di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, secondo le regole stabilite dal successivo art. 15
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola col pagamento della quota associativa
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, il Manifesto, l'eventuale Regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali



Associazione di Promozione Sociale

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente
- collaborare alla realizzazione dello scopo sociale.

I soci svolgono la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

ART. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

L'ammissione all'Associazione si perfeziona con il pagamento della quota d'iscrizione entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota associativa periodica annuale è stabilito dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Salvo quanto previsto dal Regolamento, i Soci Sostenitori non sono esonerati dall'obbligo di versamento della quota associativa per loro prevista.

La quota associativa non è trasmissibile né rimborsabile e non rivalutabile.

La quota d'iscrizione e la quota associativa annuale rappresentano un versamento obbligatorio a sostegno economico dell'Associazione e non costituiscono pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E', comunque, in facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde di diritto per

- morte, recesso o esclusione qualora si tratti persona fisica
- messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica
- mancato pagamento della quota associativa periodica, trascorsi 60 giorni dal sollecito effettuato dal Presidente o dal Segretario.
- La qualifica di socio si perde inoltre nei seguenti casi:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - persistenti violazioni agli obblighi statutari
 - espulsione quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali e/o quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione

- recesso a seguito di dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro 60 giorni prima della chiusura dell'esercizio nel corso del quale viene effettuata la comunicazione.

La perdita della qualifica di socio nelle ipotesi di cui al secondo comma, escludendo l'ipotesi di recesso, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

I Soci che hanno perso la qualifica a causa di morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso da presentarsi al Presidente entro 30 giorni dalla decisione. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

La procedura di recesso o esclusione del socio per ogni aspetto qui non previsto è regolata dal Regolamento.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017¹
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017².

¹ È obbligatorio nominare l'organo di controllo nel momento in cui l'associazione supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati all'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, che sono:

- a) 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 220.000 euro di entrate;
- c) 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Rimane ferma per l'associazione la facoltà di nominare l'organo di controllo anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

² Ex art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatorio nominare l'organo di revisione nel momento in cui l'associazione supera, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:



Associazione di Promozione Sociale

Il Consiglio Direttivo e il Presidente sono cariche democraticamente elettive, onorarie, gratuite e possono essere affidate solo a soci in regola e i quali non ricoprono altre cariche in associazioni similari.

Le cariche sociali avranno durata di 3 anni e sono rinnovabili.

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

La candidatura agli organi dell'Associazione e la relativa elezione degli stessi si ispira a principi di pari opportunità e rappresentanza di genere. Questa si esprime attraverso la diversità di genere tra Presidente e Vice presidente (eletto all'interno del Consiglio direttivo) e dei restanti membri del Consiglio direttivo che saranno eletti col principio di doppia preferenza sulla base delle candidature preliminarmente presentate.

I soci che intendono concorrere a rivestire cariche sociali elettive devono proporre la propria formale candidatura indicando la carica per cui intendono candidarsi. Le candidature devono essere presentate per qualsiasi carica sociale almeno dieci (10) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva con deposito presso la segreteria o comunicazione inoltrata alla casella di posta elettronica certificata dell'associazione. L'elenco dei candidati è comunicato via e-mail a tutti gli Associati, almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva.

Qualora non vi siano candidature presentate formalmente nei giorni precedenti all'Assemblea come indicato nel comma precedente, il Consiglio Direttivo, direttamente in seno all'Assemblea convocata per l'elezione degli organi, propone a soci con adeguate competenze e caratteristiche di candidarsi alle cariche da rinnovare.

Tutte le elezioni avvengono con voto palese e/o con schede diverse per ogni organo. In mancanza di candidature o in presenza di risultati invalidi è facoltà del Presidente proporre la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

-
- a) 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
 - b) 2.200.000 euro di entrate;
 - c) 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Rimane ferma per l'associazione la facoltà di nominare l'organo di revisione anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, composta dagli associati dell'Associazione iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, è l'organo sovrano.

Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Le deleghe non possono essere rilasciate ai membri del Consiglio Direttivo.

Non è ammessa più di una delega ad ogni socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a farne le veci dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno 2 volte all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, anche fuori della sede sociale mediante avviso scritto. La convocazione, da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione può avvenire mediante:

- comunicazione scritta al recapito (posta elettronica, messaggistica istantanea, sms) risultante dal libro degli associati e/o
- mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

E' prevista la convocazione dell'Assemblea in seconda convocazione che deve essere convocata contestualmente alla prima convocazione.

Le due convocazioni non potranno essere diramate con riferimento alla medesima giornata.

L'Assemblea può essere richiesta quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o da almeno il 10% (1/10) dei soci aventi diritto di voto. In tal caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Possono essere previste forme di riunione assembleare diverse da quella che prevede la partecipazione fisica nella sede prescelta, come ad esempio la partecipazione dei soci o degli organi attraverso teleconferenza e/o attraverso strumenti tecnologici che consentono la partecipazione a distanza. Tali modalità devono essere espressamente delineate nel Regolamento.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

- nomina e revoca il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti



Associazione di Promozione Sociale

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

I voti sono palesi e avverranno normalmente per alzata di mano, tranne quelli riguardanti le persone, ma possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci ammessi al voto.

Quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo potrà emanare direttive diverse in ordine alle votazioni mediante la redazione di un apposito regolamento.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto di voto.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata di regola due volte l'anno. Essa:

- elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e, qualora previsto, l'organo di revisione;
- approva il bilancio consuntivo e quello previsionale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale sottoposte al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



Associazione di Promozione Sociale

L'Assemblea straordinaria è convocata, almeno 15 giorni prima della seduta, su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno il 20% (1/5) dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci e delibera validamente a maggioranza dei 3/4 dei voti dei presenti.

Per la validità della deliberazione di scioglimento dell'Associazione è indispensabile la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 4 membri fino a un massimo di 7 membri (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e consiglieri), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente e stabilisce le deleghe degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla nomina del Segretario.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, si riunisce almeno una volta all'anno, anche attraverso teleconferenza e/o strumenti tecnologici per la comunicazione a distanza, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o per richiesta di almeno 2/3 dei suoi Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritiene opportuno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Nel caso in cui è composto da soli 4 membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- d) definire gli atti da sottoporre all'Assemblea
- e) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea
- f) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione
- g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati
- h) redigere e pubblicizzare il Regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- i) proporre all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni
- k) rappresentare le istanze dei soci
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- o) decidere il luogo delle riunioni dell'Assemblea
- p) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private
- q) aderire a progetti e gestire iniziative



Associazione di Promozione Sociale

r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni

s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Le deliberazioni sono comunicate regolarmente, archiviate e rese disponibili alla consultazione dei soci.

Al fine di adempiere all'obbligo di trasparenza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, quest'ultimo comunica le proprie deliberazioni attraverso email ai soci con indicazione dell'oggetto della deliberazione e data.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se adottate in presenza del Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e almeno di un secondo componente. Il Presidente può delegare il Vice Presidente a rappresentarlo in forma scritta.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente, se delegato.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere personali inviti anche ai non soci

ART. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.



Associazione di Promozione Sociale



Associazione di Promozione Sociale

ART. 18 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente risponde al Presidente e svolge anche le funzioni di Coordinatore dell'Associazione. Esso è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Assume le funzioni del Presidente in sua assenza o per delega dello stesso.

Coordina, di concerto con il Presidente, il Consiglio Direttivo, dando attuazione alle linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea contenute nel Bilancio Preventivo delle attività annuali. Propone lo sviluppo di progetti, di idee, di azioni e di partnership.

Può elaborare o delegare l'elaborazione di circostanziate Relazioni Operative sulle attività del Consiglio Direttivo e dell'Associazione in occasione delle Assemblee.

ART. 19 – SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e svolge funzioni di segretariato in seno agli organi costituiti, su delega del Presidente e del Vice Presidente, cura il sito web ed i profili istituzionali nei social network, oltre a curare le relazioni e il registro dei soci.

Il Segretario dell'Associazione pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere del Consiglio Direttivo. In particolare, assume la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori, in collaborazione con il Tesoriere redige il Bilancio preventivo e consuntivo. Provvede all'aggiornamento ed alla tenuta dei libri contabili e sociali ed è chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo provvedendo a redigerne i verbali.

ART. 20 - TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, cura la contabilità dell'Associazione, redige i bilanci consuntivi e preventivi annuali, riceve od effettua i pagamenti che la interessano, provvede alla custodia dei beni o dei valori dell'Associazione ed alla tenuta dei documenti associativi. Il Tesoriere è delegato dal Presidente ad operare in attivo sui conti correnti bancari e postali, secondo le modalità previste nel Regolamento.

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:



Associazione di Promozione Sociale

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 23 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai proventi, dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

I proventi sono costituiti:

- dalle quote d'iscrizione
- dai contributi periodici associativi
- da eventuali contributi di Enti o Privati
- dai proventi finanziari
- da elargizioni, donazioni e lasciti diversi
- entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 24 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che sono proposti all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, prende avvio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il relativo rendiconto economico informa circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle eventuali attività commerciali eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio è depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Al fine di adempiere a tale obbligo e consentire ai soci la presa in visione del bilancio, il Consiglio Direttivo comunica il bilancio attraverso e-mail inviata a tutti i soci con indicazione dell'oggetto e data di scadenza per l'approvazione. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rimanda al Regolamento.

ART. 25 – BILANCIO PREVENTIVO

Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo provvederà a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria all'uopo convocata il Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo corredato di una relazione sulle linee strategiche che l'Associazione si prefigge di perseguire.

ART. 26 – RESIDUI DI BILANCIO

Il residuo attivo di bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere culturale, per l'acquisto di nuove attrezzature ed in ogni caso secondo quanto in tal senso deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci che approva il Bilancio il cui residuo attivo si riferisce.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

RT. 27 - BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, laddove fossero presenti.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 29 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

**ART. 30 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI. OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.
POTERI DI CONTROLLO DELL'ASSEMBLEA**

In conformità con quanto previsto dall'art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune e delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. Il Presidente può delegare per iscritto, anche attraverso e-mail, il Vice Presidente al potere di rappresentanza dell'Associazione verso terzi. Gli Organi che hanno il potere di assumere obbligazioni per conto dell'Associazione hanno obbligo di trasparenza verso i soci che si esplica secondo le modalità previste dalle norme del presente Statuto e da quelle del Regolamento. In particolare le comunicazioni ai soci, utilizzando logo e carta intestata, potranno essere effettuate dal Presidente e/o dal Vicepresidente. Il Segretario può essere delegato dal Presidente ad emettere comunicazioni ai soci.



Associazione di Promozione Sociale

La gestione dell'Associazione è controllata dalla Assemblea dei Soci, dall'Organo di controllo e/o dove ricorrano le condizioni dall'Organo di Revisione ai quali spetta esercitare ogni potere loro concesso dallo Statuto e dal Regolamento al fine di verificare la consistenza di cassa la regolarità della contabilità sociale e la veridicità della relazione annuale nonché il perseguimento degli scopi statutari.

Nel Regolamento si prevedono nel dettaglio gli obblighi di trasparenza degli Organi dell'Associazione verso i soci, i poteri spettanti garantiti ai soci e le modalità di svolgimento degli stessi.

ART. 31 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il Presente Statuto può essere modificato su deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci.

Non possono essere modificati gli scopi dell'Associazione.

ART. 32 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dalla maggioranza dei 3/4 (75%) dei soci. In tal caso viene nominato un liquidatore. In caso di scioglimento o cessazione o estinzione dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità sociale o ad altre Associazioni con finalità analoghe del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.